Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 ottobre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 ottobre 1956, n. 1184.

Modifica dell'art. 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, è sostituito dal seguente:

« L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, avrà inizio col 1° gennaio e col 1° luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo in tutti i casi di formazione della piccola proprietà contadina contemplati dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello del mutuo, ed al quale sarà accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo. Al termine dei due anni il saldo debitore di tale conto sarà, a richiesta dell'interessato, consolidato in mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in uguale periodo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1185.

Pareggiamento dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1588;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduta la domanda presentata dal sindaco dell'Aquila, nella sua qualità di presidente del Consorzio dell'Istituto superiore di magistero dell'Aquila, per ottenere il pareggiamento dell'Istituto universitario di magistero, con sede in Aquila;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia dell'Aquila in data 10 agosto 1955, n. 37583, col quale fu costituito un Consorzio tra l'Amministrazione provinciale ed il comune dell'Aquila per l'Istituto superiore di magistero dell'Aquila e ne fu approvato lo statuto;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia dell'Aquila in data 1° dicembre 1955, n. 55290, col quale furono approvate le modifiche allo statuto del Consorzio per l'Istituto superiore di magistero dell'Aquila;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, concernente l'istituzione, presso la città dell'Aquila, di un Istituto universitario di magistero mantenuto a totale carico del Consorzio predetto.

Art. 2.

Agli studi che si compiranno presso l'Istituto di cui al precedente articolo è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato alle Facoltà di magistero delle Università statali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 94. — RELLEVA

Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila

TITOLO I

Costituzione dell'Istituto

Art. 1.

E' istituito nella città dell'Aquila l'Istituto universitario di magistero, il quale ha lo scopo di conferire le lauree ed i diplomi di cui alle tabelle XIV, XV e XVII annesse al regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1652: *Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni e precisamente*:

a) laurea in materie letterarie;

b) laurea in pedagogia;

c) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2.

L'Istituto universitario di magistero dell'Aquila è fondato da un Consorzio denominato Consorzio per l'Istituto superiore di magistero dell'Aquila, istituito con decreto prefettizio del 10 agosto 1955, n. 37583, e successivamente modificato con decreto prefettizio del 1° dicembre 1955, n. 55290, il quale provvede al finanziamento di esso.

Il funzionamento del Consorzio è stabilito da apposito statuto, approvato dal Prefetto dell'Aquila.

Art. 3.

L'Istituto è retto dalle disposizioni legislative e regolamentari concernenti gli Istituti di magistero pareggiati e dalle norme del presente statuto.

TITOLO II

Governo dell'Istituto

Art. 4.

Il governo dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila spetta alle seguenti autorità:

1) il presidente del Consiglio di amministrazione;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il direttore dell'Istituto;
4) il Consiglio direttivo;
5) il Consiglio dei professori.

Art. 5.

Compongono il Consiglio di amministrazione:

1) il direttore dell'Istituto universitario di magistero, presidente;
2) un professore designato dal Consiglio direttivo;
3) un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Università e gli Istituti superiori;
4) un rappresentante del Consorzio di cui al precedente art. 2;
5) un rappresentante degli Enti contribuenti.

Il segretario dell'Istituto di magistero funge da segretario del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e procede alla esecuzione delle deliberazioni di esso;

c) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione:

a) ha il governo morale e la gestione economica dell'Istituto;

b) provvede alla compilazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi, con facoltà di deliberare storni da categoria a categoria del bilancio;

c) delibera su proposta del Consiglio direttivo, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;

d) delibera sulla esenzione totale o parziale delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli alunni ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno tre consiglieri, oltre il presidente. Le funzioni di segreteria sono esercitate dal segretario dell'Istituto.

Art. 8.

Il governo didattico dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila spetta al direttore, al Consiglio direttivo, al Consiglio dei professori, i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 9.

Il direttore dell'Istituto dura in carica tre anni e può essere confermato. E' eletto tra i professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 10.

Il direttore:

a) cura il regolare andamento degli studi e l'osservanza di tutte le norme relative;

b) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti, a norma delle leggi vigenti per le Università dello Stato;

c) convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) riferisce con relazione annuale sull'andamento generale didattico e morale dell'Istituto;

e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Il direttore per tutte le attribuzioni, in caso di assenza o di impedimento, è supplito dal professore di ruolo più anziano di grado.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo si compone di tutti i professori di ruolo.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo:

a) delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;

b) fa proposte e dà pareri su provvedimenti relativi allo stato giuridico dei professori di ruolo od alla nomina e conferma dei professori incaricati;

c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Art. 13.

Il Consiglio dei professori, composto di tutti i professori dell'Istituto:

a) coordina e rivede i programmi di insegnamento;

b) delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;

c) dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale, concernente l'ordinamento didattico dell'Istituto;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio dei professori è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri.

Il più giovane esercita le funzioni di segretario.

TITOLO III

Ordinamento degli studi

Art. 14.

Corso di laurea in materie letterarie
(durata del corso: 4 anni)

Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:
1) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
2) Biologia delle razze umane;
3) Grammatica latina;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna;
5) Filologia germanica;
6) Filologia romanza;
7) Storia della grammatica e della lingua italiana;
8) Storia del Risorgimento;
9) Storia della geografia.

Titolo di ammissione è il diploma di abilitazione magistrale ed il concorso.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno del corso di geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di storia (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Gli esami sono, di regola, annuali. Per le materie pluriennali i candidati potranno sostenere due esami di una stessa materia in una stessa sessione (tale desiderio va espresso nella domanda di ammissione agli esami).

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

La prova scritta di cultura generale deve essere sostenuta alla fine dell'ultimo anno di corso.

Alla prova scritta di cultura generale sono assegnate sei ore di tempo; a quella di versione latina cinque ore ed a quella di lingua straniera quattro ore.

La prova scritta di latino consiste in una versione dallo italiano; quella straniera in una versione dall'italiano.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta, di argomento letterario, storico o geografico, ed in una discussione orale su di essa o su materie affini.

Per essere ammesso all'esame di laurea l'alunno deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 15.

Corso di laurea in pedagogia
(durata del corso: 4 anni)

Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura straniera moderna a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:
1) Psicologia;
2) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
3) Storia dell'arte medioevale e moderna;
4) Filologia germanica;
5) Filologia romanza;
6) Biologia delle razze umane;
7) Storia della grammatica e della lingua italiana;
8) Storia della pedagogia.

Titolo di ammissione è il diploma di abilitazione magistrale ed il concorso.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami, per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per le modalità delle prove scritte ed orali, si veda l'ordine degli studi per la laurea in materie letterarie.

Per lo svolgimento della composizione italiana sono assegnate sei ore di tempo.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta, di argomento pedagogico o filosofico ed in una discussione orale su di essa e su materie affini.

Per essere ammesso all'esame di laurea l'alunno deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 16.

Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari
(durata del corso: 3 anni)

Insegnamenti fondamentali:
1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Igiene.

Insegnamenti complementari:
1) Lingua straniera moderna a scelta (biennale).

Titolo di ammissione è il diploma di abilitazione ed il concorso.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

L'esame scritto di pedagogia ha carattere di saggio finale ed il candidato vi sarà ammesso solo dopo aver superato tutti gli esami del corso. A tale esame sono assegnate cinque ore di tempo.

Per l'esame scritto di italiano sono assegnate cinque ore di tempo; per lo scritto di lingua straniera quattro ore.

Per conseguire il diploma l'alunno deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 17.

Con il manifesto degli studi il Consiglio dei professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalle Facoltà.

Art. 18.

Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento.

Il Consiglio dei professori stabilisce per quali materie l'insegnamento cattedratico debba essere accompagnato da esercitazioni scritte e orali.

L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle due lauree e del diploma può essere impartito a classi riunite.

TITOLO IV

Professori, assistenti e lettori

Art. 19.

L'insegnamento è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Art. 20.

Il numero dei posti di professori di ruolo è di sei. Per la assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo, saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo o fuori ruolo delle Università dello Stato.

La nomina viene fatta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Il conferimento degli incarichi di insegnamento è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo.

In ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il conferimento e la retribuzione degli incarichi di insegnamento nelle Università di Stato.

Art. 22.

Ai professori di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza, mediante contratto con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni da stipularsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Per gli effetti del trattamento medesimo, resta fissato che l'Istituto concorrerà nel versamento di contributi, che saranno stabiliti dal predetto contratto con un premio corrispondente alla metà dell'intero contributo restando l'altra metà a carico del professore assicurato.

Nei casi di sospensione o riduzione dello stipendio, resta al pari sospeso o ridotto il contributo dovuto dal Magistero, salvo la facoltà al professore interessato di assumere a proprio carico anche la predetta quota. La polizza viene intestata all'assicurato.

Art. 23.

Qualsiasi modificazione venisse apportata in seguito circa il trattamento economico dei professori di ruolo delle Università statali, si intende estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 24.

I posti di lettore e di assistente straordinario sono determinati a seconda del bisogno, dal Consiglio di amministrazione, in ogni caso in misura non superiore a sei; essi sono nominati con l'osservanza delle disposizioni vigenti per gli assistenti e lettori straordinari nelle Università ed Istituti superiori di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

Il trattamento economico degli assistenti e dei lettori straordinari è determinato, caso per caso, dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO V

Studenti, esami e tasse

Art. 26.

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto si fa in seguito ad esame di concorso.

L'esame di concorso si svolge con l'osservanza delle norme e delle modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del regolamento approvati con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 27.

Per quanto riguarda la giurisdizione disciplinare saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 16 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

Art. 28.

Gli esami sono:

a) di concorso per l'iscrizione al primo anno;

b) di profitto, annuale;

c) di laurea.

Gli esami sono regolati dalle norme contenute nel regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 29.

Gli esami di profitto sono dati per singole materie e annualmente anche per le materie a corso pluriennale.

Art. 30.

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia prescelta;

b) nella discussione della dissertazione scritta. La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

Art. 31.

Gli iscritti debbono pagare tutte le tasse, sopratasse e contributi nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

In aggiunta alle predette tasse, sopratasse e contributi, sono inoltre tenuti a pagare una sopratassa annua di frequenza di L. 6000 (seimila).

Per la ripartizione e la devoluzione del provento delle tasse e delle sopratasse scolastiche si applicano le norme vigenti per le Università e gli Istituti superiori liberi.

Per tutto quanto concerne il pagamento dei diritti di segreteria, si osservano le norme vigenti per le Università e gli Istituti superiori.

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito alle sopratasse e tasse scolastiche relative ai corsi di laurea e di diploma propri delle Facoltà di magistero della Università di Stato, si intende estesa all'Istituto universitario di magistero dell'Aquila.

Art. 32.

Chi interrompe per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto al rimborso delle tasse e sopratasse pagate. La tassa di diploma dev'essere versata all'Erario ed il pagamento è fatto mediante cartolina vaglia indirizzata al procuratore del Registro della città sede dell'Istituto.

TITOLO VI

Personale di segreteria e subalterno

Art. 33.

L'Ufficio di segreteria comprende: un segretario, cui compete la direzione dell'Ufficio e la trattazione di tutti gli affari amministrativi e contabili; un economo-cassiere, un applicato.

Il personale di cui al precedente comma è nominato dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso per esami, indetto dal direttore dell'Istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritto un titolo di studi medi di 2° grado, del diploma di ragioniere e di un titolo di studi medi di 1° grado, rispettivamente per il posto di segretario, per quello di economo-cassiere e per quello di applicato.

Art. 34.

Il personale ausiliario è nominato dal Consiglio di amministrazione e non potrà superare il numero di tre.

Art. 35.

Al personale di segreteria ed ausiliario compete il trattamento economico previsto per le corrispondenti categorie di personale statale in esercizio nelle Università.

L'annessa tabella determina, per il personale di segreteria, gli anni di permanenza in ciascuno dei coefficienti previsti, ai fini del trattamento economico, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il passaggio da un coefficiente all'altro è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

E' parimenti subordinata a giudizio favorevole del predetto Consiglio l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio per il personale di cui al presente titolo, attribuzione che si effettua in base ai criteri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 36.

Per il trattamento di quiescenza del personale di cui al presente titolo, si provvede nei modi previsti dall'art. 22 del presente statuto.

Art. 37.

Per lo stato giuridico del personale di cui al presente titolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie

Art. 38.

All'atto del pareggiamento la scelta dei professori è fatta per ciascuna materia da una Commissione nominata e composta a norma dell'art. 17, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 (modif. dall'art. 70, del testo unico istruzione superiore e dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238).

Art. 39

Sino a quando non sarà nominato il direttore e gli altri organi accademici ed amministrativi, l'Istituto sarà retto da un commissario nominato dal Ministero della pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

TABELLA A

Posti	QUALIFICA	Coefficiente	Anni di permanenza
1	Segretario	325 271 229	— 7 3
1	Cassiere economo . .	325 271 229	— 7 5
1	Applicato . .	271 229 202	— 7 5

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1186.

Modificazione dei documenti scolastici per l'istruzione elementare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'anno scolastico 1956-57 il foglio di qualifica e il verbale di visita per i maestri elementari sono compilati secondo i modelli allegato *D* e allegato *E* al decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459.

Il rapporto informativo è compilato, nella prima facciata, secondo il modello allegato *C* al decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, nell'altra facciata secondo il modello allegato *A* al presente decreto.

La pagella scolastica è compilata, nella parte riguardante l'elenco delle materie, secondo il modello allegato *B* al presente decreto; in tutte le altre parti secondo il modello allegato *G* al decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459.

Il registro di classe è compilato, nella parte riguardante l'elenco delle materie, in conformità di quelle elencate nella pagella scolastica; in tutte le altre parti, secondo il modello allegato *F* al decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459.

I modelli allegati al presente decreto sono vistati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 93. CARUSO

ALLEGATO A

1. — Qualità morali e intellettuali. Cultura generale e preparazione professionale. Consuetudine e attività di studio. Eventuali pubblicazioni.
2. — Partecipazione alla vita della scuola. Comportamento nella scuola e fuori.
3. — Assiduità: (assenze per malattia, n. .; per ragioni di famiglia, n. . .; per puerperio, n. .; per profilassi, n. .).
4. — Eventuali lodi e benemerenze . . . .
5. — Eventuali punizioni disciplinari
6. — Obbligo della residenza (indicare se l'insegnante ha rispettato tale obbligo; ovvero se ha ottenuto la deroga, precisando la data e il numero dell'eventuale provvedimento di autorizzazione della competente autorità scolastica)
7. — Attività didattica. Azione educativa e disciplinare. Rendimento (precisare se l'insegnante, in aderenza ai programmi didattici, ha adeguato l'azione educativa alle esigenze spirituali e intellettuali della scolaresca; indicare anche i risultati ottenuti).
8. — Profilo dell'insegnante.

Il direttore didattico

(Bollo)

li . . . . . 19 .

V. *L'ispettore scolastico*

. . . . li . 19 .

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

ALLEGATO *B*

MATERIE	Classi
Religione .	tutte
Comportamento ed educazione morale e civile	tutte
Educazione fisica	tutte
Lettura, scrittura e altre attività espressive	I e II
Lingua italiana	III e succ.
Aritmetica e geometria	tutte
Storia, geografia e scienze . . .	III e succ.
Disegno, recitazione e canto	III e succ.
Attività manuali e pratiche . .	tutte

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1187.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1° ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1° ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694 e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541; 11 marzo 1953, n. 545; 12 maggio 1953, n. 547; 30 giugno 1954, n. 742; 30 giugno 1954, n. 755; 14 agosto 1954, n. 862; 14 settembre 1954, n. 1231; 29 ottobre 1954, n. 1319; 29 ottobre 1954, n. 1457; 1° marzo 1955, n. 222; 24 luglio 1955, n. 799; 21 settembre 1955, n. 956, e 4 ottobre 1955, n. 961;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 43. — E' abrogata la norma di cui al decimo comma, in base alla quale gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lettere: storia medioevale e storia moderna sono riuniti in un'unica cattedra.

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « semeiotica chirurgica ».

Art. 94. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria sono aggiunti quelli di:

50) « Elettronica »;
51) « Psicotecnica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 106. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1956, n. 1188.

Costituzione del Consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli.

N. 1188. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene costituito il Consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 72. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1956, n. 1189.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Col di Lana » di Roma.

N. 1189. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Col di Lana » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 68. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1190.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Trebisacce (Cosenza).

N. 1190. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Trebisacce (Cosenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 66. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1191.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Norcia (Perugia).

N. 1191. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Norcia (Perugia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 67. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1192.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Salute, in località Alberoni Malamocco del comune di Venezia.

N. 1192. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° dicembre 1955, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Salute, in località Alberoni Malamocco del comune di Venezia e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 76. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1193.

Fusione in ente unico delle pie opere « Orfanotrofio maschile » e « Patronato fanciulli » amministrate dall'Ente comunale di assistenza di Vicenza.

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le pie opere « Orfanotrofio maschile » e « Patronato fanciulli », amministrate dall'Ente comunale di assistenza di Vicenza, vengono fuse in ente unico con la denominazione di « Orfanotrofio e Scuola artigiana allievo ufficiale pilota Alessandro Rossi », sotto l'amministrazione del medesimo Ente comunale di assistenza, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 80. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1956.

Approvazione del tracciato della strada dalla statale n. 11, in località Pontegrandi, per Caposile Jesolo, alla testata nord del ponte girevole sul canale Cavetta, in provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 14 giugno 1955, n. 9110, con la quale l'Amministrazione provinciale di Venezia ha chiesto l'approvazione del tracciato della strada che dalla statale n. 11, in località Pontegrandi per Caposile Jesolo, termina alla testata nord del ponte girevole sul canale Cavetta;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 17 gennaio 1956, n. 201;

Visto l'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, il tracciato relativo alla strada che partendo dalla statale n. 11 presso Pontegrandi, per Caposile Jesolo, termina alla testata nord del ponte girevole sul canale Cavetta, di cui all'allegata corografia in scala 1:25000, che sarà vistata dal Ministro proponente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1956
Registro n. 39 *Lavori pubblici, foglio n.* 281

(5174)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Frisanco, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Maniago, in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Frisanco, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Maniago, in provincia di Udine;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° dicembre 1956 per il comune di Frisanco, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Maniago, in provincia di Udine.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1956
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 23. — RIZZA

(5173)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Potentina alla statale n. 77 Val di Chienti, in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 1° agosto 1953, n. 12, con la quale l'Amministrazione provinciale di Macerata ha chiesto la classificazione tra le provinciali della costruenda strada dalla provinciale Potentina, in località Madonna del Monte, alla statale n. 77 Val di Chienti, nell'abitato di Sambucheto;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 27 marzo 1956, n. 850;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i precritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La costruenda strada dalla provinciale Potentina, in località Madonna del Monte, alla statale n. 77 Val di Chienti, nell'abitato di Sambucheto, in provincia di Macerata, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1956

Il Ministro: ROMITA

(5187)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Fortezza Medicea, sita nell'ambito del comune di Arezzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Arezzo, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 novembre 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Fortezza Medicea, sita nell'ambito del comune di Arezzo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Arezzo, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire con le zone verdi, con l'antica fortezza e con i caratteristici edifici, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il panorama verso la città di Arezzo e sulla campagna sottostante;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Arezzo, così delimitata: via Pietramala-perimetro del parco della Rimembranza e dei giardini pubblici fino a via dei Palagi, poi, via Pellicceria, piazza San Lorenzo, via di Colcitrone, piazza di Porta Crucifera, Borgo Santa Croce, via Antonio da Sangallo, muro esterno del cimitero urbano, indi il prolungamento di una linea che segue il lato sinistro del muro perimetrale del cimitero e che include parte della particella catastale n. 260; e poi una linea che corre sul perimetro delle particelle n. 114 e n. 117 fino ad incrociare via Pietramala. Rimangono incluse nell'area di vincolo le particelle numeri 117, 252, 253, 116, 115, 171 e 114 per intero, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Arezzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Estratto del verbale della seduta dell'8 novembre 1954

Il giorno 8 novembre 1954 nei locali della Casa Vasari in Arezzo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*);

2) Proposta di notifica di una zona di rispetto di alcuni terreni adiacenti alla Fortezza Medicea in Arezzo.

(*Omissis*).

(*Omissis*) ..... si passa poi alla discussione del secondo argomento posto all'ordine del giorno; i presenti esaminano la planimetria della zona preparata dall'ufficio della Soprintendenza di Arezzo, su cui sono segnati in rosso i confini della zona da vincolare. A questo proposito l'ing. Cassi fa osservare che la superficie rientra per la quasi totalità nelle prescrizioni di legge riguardanti i cimiteri, e che pertanto le costruzioni di ogni genere sono ivi vietate, salvo deroga da rilasciare dal Ministero competente. I presenti, però considerato il diverso fine che si propone il vincolo proposto, credono opportuno — unanimi — di includere egualmente la località nell'elenco delle cose da proteggere ai sensi di legge, e approvano tutti il vincolo per tutela paesistica.

(5192)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Amministrazione degli spedali civili di Brescia ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso gli spedali medesimi.

Con decreto in data 31 maggio 1956 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli ospedali civili di Brescia viene autorizzata ad istituire in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso gli spedali medesimi.

(5299)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1956, registro n. 20 Interno, foglio n. 374, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taranto di un mutuo di L. 447.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5311)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 19 luglio 1956 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1956, registro n. 20 Interno, foglio n. 278, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia di un mutuo di L. 163.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5278)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956, registro n. 20 Interno, foglio n. 277, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Gorizia di un mutuo di L. 156.950.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5279)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956, registro n. 20 Interno, foglio n. 288, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campobasso di un mutuo di L. 50.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5289)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956, registro n. 20 Interno, foglio n. 279, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Pistoia di un mutuo di L. 113.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5280)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956, registro n. 20 Interno, foglio n. 285, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Matera di un mutuo di L. 16.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5281)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 11 luglio 1956 registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956, registro n. 20 Interno, foglio n. 283, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Foggia di un mutuo di L. 476.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5283)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 11 luglio 1956 registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956, registro n. 20 Interno, foglio n. 284, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Massa di un mutuo di L. 164.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5284)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 11 luglio 1956 registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956, registro n. 20 Interno, foglio n. 281, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caserta di un mutuo di L. 167.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5285)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956, registro n. 20 Interno, foglio n. 286, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pistoia di un mutuo di L. 120.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5287)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 31 luglio 1956 registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956, registro n. 20 Interno, foglio n. 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Catanzaro di un mutuo di L. 555.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5288)

(5289) (5288)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

La dottoressa Wanda Narducci in Siddi nata a Campobasso il 5 ottobre 1925 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma di laurea in lettere rilasciatole dalla Università di Cagliari in data 2 ottobre 1951, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1950-51.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Cagliari.

(5303)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1956, registro n. 40, foglio n. 298, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla dott.ssa Cantanna Lucia avverso la mancata nomina per l'insegnamento non di ruolo nella sede di Lecce per l'anno scolastico 1952-53.

(5246)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edilizia « San Livio », con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, è stato disposto la revoca del Consiglio di amministrazione della Cooperativa edilizia « San Livio », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 febbraio 1953 del notaio dott. Claudio Pierantoni ed è stato nominato commissario governativo il dott. Lorenzo Casucci.

(5298)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 4 ottobre 1956, recante « Ricompense al valor militare » alla pagina 17 il nominativo Battaglino don Alfonso deve leggersi Battaglino don Alfredo.

(5365)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

Corso dei cambi del 30 ottobre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,87	624,88	624,86	624,80	624,81	624,80	624,84	624,84	624,80
$ Can.	644,05	644 —	644,50	645,75	645,25	644,50	645,375	644 —	644 —	643,50
Fr. Sv. lib.	145,76	145,75	145,78	145,78	145,75	145,76	145,77	145,75	145,75	145,77
Kr. D.	90,62	90,61	90,67	90,62	90,59	90,60	90,63	90,91	90,61	90,60
Kr. N.	87,68	87,67	87,70	87,68	87,65	87,63	87,66	87,68	87,68	87,65
Kr. Sv.	121,08	121,07	121,05	121,10	121,05	121,03	121,05	121,09	121,09	121,05
Fol.	164,94	164,95	165 —	164,92	164,85	164,95	164,95	164,94	164,94	164,90
Fr. B.	12,545	12,545	12,54875	12,55	12,5325	12,54	12,55	12,547	12,54	12,54
Fr. Fr.	178,10	178,37	178,45	178,44	178,35	178,30	178,43	178,42	178,42	178,38
Fr. Sv. acc.	143,27	143,27	143,31	143,32	143,30	143,30	143,41	143,27	143,27	143,29
Lst.	1753,50	1753,50	1753,625	1753 —	1752,875	1752,50	1753,25	1753,625	1753,625	1753,25
Dm. occ.	149,78	149,77	149,80	149,82	149,75	149,72	149,80	149,81	149,81	149,77

Media dei titoli del 30 ottobre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,25
Id. 3,50 % 1902	59,15
Id. 5 % 1935	85,675
Redimibile 3,50 % 1934	79,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,95
Id. 5 % 1936	95,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1956

1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	645,562
1 Franco svizzero lib.	145,775
1 Corona danese	90,625
1 Corona norvegese	87,67
1 Corona svedese	121,075
1 Fiorino olandese	164,937
1 Franco belga	12,55
100 Franchi francesi	178,435
1 Franco svizzero acc.	143,315
1 *Lira sterlina*	1753,125
1 Marco germanico	149,81

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

Nel Bollettino n. 247 del 26 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 27 ottobre 1956, il corso del Franco belga, presso la Borsa di Roma, indicato in Lit. 12,532 deve intendersi rettificato in Lit. 12,53125.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 12 ottobre 1955, n. 340.2.18/12753, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Caltanissetta, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Ugo Papa, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Ugo Papa è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1952 il prof. Armando Lauro, primario chirurgo dell'Ospedale Feliciuzza di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 ottobre 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5292)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a dodici posti di aiuto attuario di seconda classe (prima categoria, ruolo statistico attuariale, grado 8°).

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di aiuto attuario di 2ª classe (prima categoria, ruolo statistico attuariale, grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Titolo di studio e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, conseguito presso Università o Istituti superiori governativi o legalmente riconosciuti:

laurea in scienze statistiche e demografiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in ingegneria;
laurea in economia e commercio.

I concorrenti non devono aver superato alla data di pubblicazione del presente bando il limite di età di 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a quarantaquattro anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose, quelle costituite da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 44 anni per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età. Per impiegati fuori ruolo si intendono i dipendenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 delle vigenti « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario ».

Art. 3.

Presentazione della domanda e della fotografia
Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, specificando in quale Università o Istituto superiore e in quale data sia stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato, che non sia già dipendente dell'I.N.P.S., dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Non è ammessa la presentazione di altro documento in sostituzione di quello richiesto.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove di esame

I candidati amessi al concorso, riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in cinque prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

b) calcolo delle probabilità e statistica matematica e metodologica.

Le cinque prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) calcolo differenziale e integrale; calcolo delle probabilità;

b) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;

c) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

d) statistica metodologica e matematica; demografia;

e) legislazione sulle assicurazioni sociali.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948, e numero 860/0/Ord. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

g) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimato dalla sede centrale dell'Unione stessa

i) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato al nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da

L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

m) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciate dalle autorità rispettivamente competenti;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio.

Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7

c) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata da L. 100;

d) certificato di buona condotta morale e civile, in carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

e) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

g) certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, da un medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune, ovvero da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; la qualifica del medico dovrà risultare dal certificato.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I mutilati ed invalidi di guerra, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, iscritti nei ruoli degli invalidi aspiranti al collocamento previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, che non siano iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno presentare un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente legalizzato, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e contenente la esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti dall'esame obiettivo, e l'apprezzamento se tali condizioni lo rendano idoneo a proficuo lavoro e in quale professione;

h) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo e per L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non è richiesta la legalizzazione per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Procura della Repubblica di Roma nonchè per le copie autenticate da notaio esercente nei distretti notarili di Roma e Velletri.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio di ruolo o fuori ruolo presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto », non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

L'assunzione in servizio di prova avverrà dopo che, con visita medica, a giudizio insindacabile del sanitario di fiducia dell'Istituto, i vincitori stessi saranno stati riconosciuti di sana e robusta costituzione fisica, salvo quanto è stabilito dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1952, n. 1176, per i mutilati e per gli invalidi di guerra ed equiparati; per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Il rapporto di impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria, grado 8°, e cioè lo stipendio annuo di L. 282.744 oltre la relativa indennità di

funzione, l'assegno integrativo e la 13ª mensilità, nonchè la indennità di carovita (e relative quote complementari) nella stessa misura e con le stesse norme stabilite per il personale civile dello Stato al 30 giugno 1955. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, il premio di presenza e l'eventuale compenso per il lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un aiuto attuario di 2ª classe coniugato con due figli residente in un Comune con oltre 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 68.973 di cui L. 35.562 per stipendio, assegno personale, assegno integrativo e indennità di funzione, L. 25.190 per indennità di carovita e quote complementari, L. 2281 per contributo mensa e L. 5940 per premio di presenza — subordinatamente alle presenze nel mese — oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 252 per aventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 13.800 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

ALLEGATO *A*

(carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale Via Marco Minghetti, 22 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a il (1) domanda di essere ammesso a partecipare al concorso a dodici posti di aiuto attuario di 2ª classe.

A tale fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere, in possesso del diploma di laurea in conseguito il presso

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:

Allega fotografia autenticata.

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo

Luogo e data

Firma

(da autenticarsi dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (4)

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S. Coloro che hanno superato il 35° anno di età dovranno indicare in base a quale dei titoli previsti dall'art. 2 del bando abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(4) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(5255)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Modificazione al diario delle prove orali del concorso per la diretta ammissione di ufficiali di complemento al 2° anno dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1956, registro n. 34, foglio n. 246, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di ufficiali di complemento al 2° anno dell'Accademia militare di Modena;

Visto l'art. 9 del decreto Ministeriale predetto, con il quale si è stabilito che gli esami orali di concorso avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare di Modena a decorrere dal 1° settembre 1956;

Considerato che la data di pubblicazione del bando di concorso (in *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1956, n. 229) è posteriore a quella fissata per l'inizio delle prove orali anzidette e che il termine finale di presentazione delle documentate domande di partecipazione al concorso scade il 10 novembre prossimo;

Ravvisata l'opportunità di modificare, in conseguenza, la data d'inizio degli esami orali di cui all'art. 9 del menzionato bando;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 9 del decreto Ministeriale 5 luglio 1956 è modificato nel senso che gli esami di concorso avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare a decorrere dall'11 novembre 1956, anzichè dal 1° novembre 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel giornale militare ufficiale.

Roma, addì 15 settembre 1956

p. *Il Ministro*: BOSCO

(5304)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Programma di esame per gli ufficiali di vascello provenienti dai corsi normali dell'Accademia navale aspiranti ad uno dei titoli professionali di cui agli articoli 248, 250 e 251 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 248, 250 e 251 del regolamento approvato con decreto Presidenziale 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1953;

Decreta:

Il programma di esame unito al decreto Ministeriale in data 25 maggio 1953 e distinto con la lettera *A-bis*, relativo agli ufficiali di vascello provenienti dai corsi normali dell'Accademia navale i quali intendono conseguire il titolo di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso, oppure di allievo capitano di lungo corso, è sostituito dal programma che in allegato si unisce sotto la lettera *A*.

Roma, addì 12 ottobre 1956

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

p. *Il Ministro per la difesa*
BOSCO

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in una prova orale della durata minima di 45 minuti e verterà sui seguenti argomenti

1. — Cenno sull'organizzazione amministrativa, centrale e periferica della Marina mercantile. Principali attribuzioni dei comandanti e degli ufficiali di porto. Attribuzioni marittime dei consoli all'estero. Polizia tecnico amministrativa dei porti. Polizia sanitaria. Obblighi del comandante secondo le leggi doganali dello Stato; compilazione e presentazione del manifesto di carico.

2. — Gente di mare di 1ª, 2ª e 3ª categoria. Titoli professionali della gente di mare. Gradi di bordo.

Equipaggio. Composizione e forza minima dell'equipaggio. Contratto di arruolamento. Collocamento della gente di mare. Infortuni e malattia.

Figura del comandante. Facoltà e doveri del comandante prima della partenza, durante la traversata, all'arrivo in porto. Tenuta del giornale nautico. Carte di bordo.

Mansioni del comandante come ufficiale di stato civile. Funzioni notarili. Mansioni di polizia giudiziaria.

Reati marittimi e pene relative. Diserzione, ammutinamento, insubordinazione, complotto. Contravvenzioni marittime. Giurisdizione penale marittima. Potere disciplinare.

3. — Natura giuridica, economica e politica della nave. Regime pubblicistico della proprietà navale. Immatricolazione. Proprietario e armatore. Impresa di navigazione. Responsabilità dell'armatore e sua limitazione.

Contratti di utilizzazione della nave. Polizza di carico. Stallie e controstallie.

Privilegi e ipoteche. Esecuzione forzata: sequestro, pignoramento, vendita giudiziale.

Contratto di assicurazione marittima: premio, rischio assicurato.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro. Azione di avaria e azione di abbandono. Avarie particolari e comuni. Chirografo di avaria.

Regole di York e di Anversa.

4. — Regolamento di sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare. Visite. Convenzione di Londra del 1948.

Bordo libero. Imbarco e trasporto di merci pericolose. Organizzazione antincendi a bordo e nei porti.

Navi addette al trasporto di passeggeri. Trasporto di emigranti.

Principi e norme generali per lo stivaggio di carichi omogenei e di carichi generali. Merci scorrevoli. Precauzioni da adottare per le merci soggette a combustione spontanea, esplosive, infiammabili, corrosive, velenose, odoranti.

Stivaggio di oggetti molto pesanti o di grande volume. Navi cisterna. Trasporto di animali vivi. Trasporto di merci facilmente deperibili.

(5256)

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 87480 del 21 settembre 1955, con il quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo, alla data del 30 novembre 1954;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nonchè la graduatoria dei concorrenti dalla stessa formulata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Accurso Bartolomeo di Giuseppe . . . punti 48,08
2. Caruso Antonino di Gioacchino . . . » 47,28
3. Cottone Luigi fu Giuseppe . . . . » 47,18
4. Cataldo Domenico fu Salvatore . . . » 46,85
5. De Marco Giorgio Nicola di Isidoro . . » 46,01
6. Campisi Stefano di Paolo . . . . » 45,79
7. Villani Giuseppe fu Angelo . . . . » 45,35
8. Murania Calogero di Antonino . . . punti 45,27
9. Capasso Rocco di Antonio . . . . » 44,84
10. Maniscalco Calogero fu Carmelo . . . » 44,81
11. Mistretta Vito di Ignazio . . . . » 44,54
12. Scavone Salvatore di Andrea . . . » 43,87
13. Mattia Giuseppe di Francesco (ex aequo in ordine di preferenza essendo il Mattia ex combattente) . . . . . . » 43,56
14. Palermo Vincenzo di Antonino . . . » 43,56
15. Cacciola Filippo di Paolo . . . . » 42,99
16. Buscemi Liborio di Giuseppe . . . . » 42,84
17. Gentile Luca fu Giacomo . . . . » 42,69
18. Bono Baldassare di Michele . . . . » 42,68
19. Sciambra Sebastiano fu Antonino . . » 42,62
20. Grasso Francesco di Agatino . . . . » 42,45
21. Messina Angelo di Vincenzo . . . . » 41,86
22. Di Girolamo Gioacchino di Salvatore . . » 40,27
23. Pierro Isidoro fu Agostino . . . . » 39,20
24. Isgrò Salvatore di Vito . . . . . » 39,12
25. Vallone Ignazio fu Giorgio . . . . » 38,72
26. Bellipanni Michele di Gioacchino . . . » 38,65
27. De Remigis Fernando di Luigi . . . » 38,62
28. Montemurro Pietro di Francesco . . . » 38,00
29. Barone Domenico di Antonino . . . » 37,47
30. Di Bella Calogero di Tommaso . . . » 37,00
31. Musacchia Antonino di Giuseppe . . . » 36,81
32. Virga Sante di Rodolfo . . . . . » 36,80
33. Campagna Diego di Gaspare . . . . » 35,25

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 4 ottobre 1956

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 87480 del 21 settembre 1955, col quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 86489 del 4 ottobre 1956, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

1) Accurso Bartolomeo di Giuseppe: Camporeale;
2) Caruso Antonino di Gioacchino: Palazzo Adriano;
3) Cottone Luigi fu Giuseppe: Vicari;
4) Cataldo Domenico fu Salvatore: Campofelice Roccella-Lascari Gratteri (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 5 ottobre 1956

Il prefetto: MIGLIORE

(5231)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.